

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. 7013 Serie 36 Data 22.03.12	REGISTRATO CON EURO 168.00 IL DIRIGENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------

## STATUTO DI DIABETE ITALIA ONLUS

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

#### Art. 1

È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: "Diabete Italia ONLUS" (di seguito "Diabete Italia ONLUS" o "Associazione") con sede legale in Roma, Via di Ripetta, n. 142. L'Associazione potrà costituire delle sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'Associazione è tenuta a utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

La durata della presente Associazione è stabilita sino al 2050 ed è prorogabile.

### SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE

#### Art. 2

Diabete Italia ONLUS ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante l'assistenza sociale e socio-sanitaria e la beneficenza, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a), n. 1 e 3) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. La predetta finalità di solidarietà sociale si estrinseca nel miglioramento continuo della qualità della vita e dell'assistenza alle persone con diabete e la rappresentanza del "mondo del diabete" verso le istituzioni.

Per raggiungere queste finalità di solidarietà sociale, Diabete Italia ONLUS agisce attraverso la cooperazione tra i Soci, promuovendo tutte le attività volte a soddisfare i bisogni di salute della persona con diabete e a rendere più efficace la prevenzione e cura del diabete mellito e l'identificazione, rimozione e contenimento delle complicanze ad esso legate, nonché realizzando e sostenendo iniziative concernenti:

- l'equità, la congruità e l'adeguatezza dell'assistenza nelle diverse aree nazionali (regioni, province, aziende sanitarie, distretti) per ridurre la disomogeneità assistenziale esistente in Italia;
- la difesa e la promozione di una organizzazione assistenziale in grado di garantire efficacemente la prevenzione e la cura del Diabete e delle malattie metaboliche;
- il coinvolgimento e il coordinamento delle associazioni dei pazienti e delle Società Scientifiche e/o associazioni professionali, al fine di rendere più efficace la prevenzione e la lotta contro tali malattie;
- il sostegno e l'aiuto alle persone con il diabete o con malattie metaboliche nella individuazione della struttura sanitaria più idonea ad assistere il paziente fornendo anche un sostegno psicologico ai pazienti ed ai loro familiari;
- la promozione della salute e del benessere dei malati e la collaborazione con i loro familiari,
- la collaborazione e il sostegno di iniziative a diretto vantaggio dei malati o dei loro familiari organizzate da altri enti benefici di utilità sociale.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili e necessarie per il raggiungimento dei fini sociali, sempre nei limiti consentiti dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 460/1997. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. È fatto in ogni caso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse

da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 460/1997. Tra le attività connesse che l'Associazione potrà svolgere rientra:

- la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica, di associazioni professionali e di categoria, di istituzioni pubbliche e private, di organismi regionali, nazionali ed internazionali, in relazione a problematiche sanitarie e sociali connesse in genere al diabete ed alle malattie metaboliche;
- il supporto alla ricerca, allo studio, all'attività clinico-assistenziale e all'informazione nel campo del diabete e delle malattie metaboliche;
- la formazione degli operatori sanitari e degli operatori delle Organizzazioni di Volontariato (OVV);
- lo svolgimento in genere di tutte le attività correlate utili al perseguimento dei fini che Diabete Italia ONLUS si propone;
- la raccolta di fondi per sostenere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione diretta di progetti in campo di assistenza sociale e socio-sanitaria.

Diabete Italia ONLUS intende altresì sviluppare alcuni selezionati progetti e programmi di concerto con il Ministero della Salute. Per questo Diabete Italia ONLUS potrà chiedere al Ministero della Salute o altre Istituzioni (ISS, AIFA) di partecipare ai suoi progetti allo scopo di garantire che tali progetti siano in linea con gli indirizzi e gli interessi nazionali in materia.

## SOCI E MODALITÀ DI ADESIONE

### Art. 3

Possono divenire Soci di Diabete Italia ONLUS le categorie sotto elencate che accettano gli scopi dello Statuto e si impegnano a promuoverli e ad attuarli.

Lo stato di Socio si acquisisce previa esplicita e formale richiesta di adesione effettuata compilando una apposita domanda predisposta rivolta al Presidente ed esaminata dal Comitato di Coordinamento che ne conferma l'adesione sulla base della completezza dei documenti ricevuti e verificati.

I Soci dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore della medesima e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la rinuncia del Socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota annuale. Chiunque aderisca all'Associazione può, inoltre, in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato di Coordinamento riceva la notifica della volontà di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

A tutti i Soci, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche associative nonché il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie, oltre che per le nomine degli organi associativi.

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

Sono Soci dell'Associazione le associazioni e le società scientifiche che svolgano la propria attività, senza finalità di lucro o sindacali, e adempiano regolarmente agli obblighi di redazione e approvazione di bilancio e che perseguano finalità di utilità sociale nell'ambito della promozione della salute delle persone con diabete:



- a) società scientifiche composte prevalentemente da di medici che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di attività nel settore del diabete o delle malattie metaboliche, rechino tale indicazione nella ragione sociale ed abbiano iscritti che operino con continuità a livello nazionale da almeno due anni;
- b) associazioni di persone affette da diabete o malattie metaboliche legalmente costituite e operanti sul territorio che abbiano per oggetto sociale la promozione e la tutela della salute delle persone e abbiano uno statuto che garantisca l'alternanza nelle cariche elettive che operino con continuità a livello nazionale da almeno due anni;
- c) associazioni dei genitori di bambini diabetici legalmente costituite e operanti sul territorio (che siano riconosciute a livello regionale o nazionale - registro associazioni di volontariato) che abbiano per oggetto sociale la promozione e la tutela della salute delle persone ed operino a livello nazionale da almeno due anni;
- d) associazioni che rappresentino il coordinamento di Associazioni di Volontariato riconosciute (di cui sopra punto c) e che operino in più Regioni e pertanto siano rappresentative a livello nazionale;
- e) associazioni o consorzi (senza scopi di lucro) rappresentativi di categorie professionali diverse dai medici che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di attività nel settore della cura, della gestione o dell'assistenza dei pazienti affetti da diabete o malattie metaboliche, oppure nella ricerca scientifica in materia di diabete e malattie metaboliche che operino con continuità a livello nazionale da almeno dieci anni;
- f) rappresentanze italiane di associazioni straniere che per prestigio e fama internazionalmente riconosciuti possano apportare un contributo di particolare rilievo per il conseguimento dell'oggetto sociale di Diabete Italia che operino con continuità a livello nazionale da almeno dieci anni.

Possono inoltre contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione e alla vita associativa persone, enti e società distinti nelle seguenti categorie: Aderenti Onorari e Aderenti Sostenitori.

La qualità di Aderente Onorario, detto anche Onorario, è attribuita con il voto unanime del Comitato di Coordinamento, su proposta del Presidente, a persone, Istituzioni, Fondazioni, Società Scientifiche, Associazioni e a chiunque operi nelle varie strutture e settori di attività del SSN, che abbiano a livello nazionale e internazionale, in modo riconosciuto, operato per la promozione della salute alla persona con diabete in ambito medico, politico, sociale, ecc.. La qualità di Aderente Sostenitore detto, anche Sostenitore, può essere attribuita, a persone, società e imprese che intendano contribuire finanziariamente al sostegno di uno o più progetti che Diabete Italia ONLUS intende realizzare per perseguire le finalità di cui all'articolo 2, anche sulla base di una quota annualmente indicata dal Comitato di Coordinamento.

## RAPPRESENTATIVITA'

### Art. 4

Le diverse componenti del Comitato di Coordinamento di Diabete Italia ONLUS (Società Scientifiche, Associazioni di Volontariato, Operatori) in funzione delle competenze specifiche e delle aree di appartenenza rappresenteranno Diabete Italia ONLUS nei confronti delle Istituzioni, dei media, ecc.. A titolo esemplificativo: per temi-problematiche inerenti l'assistenza socio-sanitaria e problemi sociali, la rappresentatività prevalente sarà delle Associazioni di Volontariato, per temi-problematiche riguardanti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica la rappresentatività prevalente sarà delle Società Scientifiche.



## **ORGANI**

### **Art. 5**

Sono organi di Diabete Italia ONLUS:

- la Conferenza Programmatica Delle Associazioni Di Volontariato;
- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Revisore contabile unico;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Socio Sanitario.

## **CONFERENZA PROGRAMMATICA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

### **Art. 6**

La Conferenza Programmatica delle Associazioni di Volontariato è costituita dalle Associazioni di Volontariato associate a Diabete Italia ONLUS e dalle altre Associazioni di Volontariato presenti sul territorio Nazionale; essa si riunisce: in via ordinaria una volta ogni due anni e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le Associazioni di volontariato aderenti dovranno farsi rappresentare da delegati, il cui numero è da definirsi in un apposito regolamento.

La Conferenza Programmatica è un momento di incontro tra Diabete Italia ONLUS e ogni associazione di volontariato che operi a livello nazionale o regionale o locale

Il Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, invita a partecipare alla riunione con comunicazione scritta anche tramite sito internet di Diabete Italia ONLUS (e-mail e/o fax) contenente l'ordine del giorno, la sede, l'orario di convocazione.

L'organizzazione e la gestione della Conferenza Programmatica è demandata ad apposito regolamento. La Conferenza Programmatica ha un ruolo consultivo, permettendo di raccogliere suggerimenti, criticità, progetti e quant'altro sia utile a raggiungere le finalità di Diabete Italia ONLUS.

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 7**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Soci regolarmente iscritti nel libro dei Soci. L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o in Sua mancanza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Comitato di Coordinamento.

È convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Soci. Può essere convocata in concomitanza con la riunione della Conferenza Programmatica Delle Associazioni Di Volontariato.

La convocazione della Assemblea dei Soci, ordinaria e/o straordinaria, deve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima, anche tramite posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet; la stessa Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di



almeno la metà più uno dei componenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio, ed in seconda convocazione da tenersi un'ora almeno dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti al voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato di Coordinamento;
- eleggere il Revisore Unico;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare le modifiche statutarie con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci
- deliberare in merito allo scioglimento e liquidazione della Associazione nominando il liquidatore.

## **COMITATO DI COORDINAMENTO**

### **Art. 8**

Il Comitato di Coordinamento è composto dai rappresentanti dei Soci di Diabete Italia ONLUS (Associazioni, Società Scientifiche) da un minimo di sei ad un massimo di diciotto consiglieri. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'Assemblea al momento della elezione del nuovo Comitato di Coordinamento. Ogni socio ha diritto di essere eletto purché, al fine di dare rappresentatività a tutte le componenti Diabete Italia Onlus, risultino eletti sino ad un massimo di dieci consiglieri espressione delle Società Scientifiche mediche (di cui 4 dall'Associazione Medici Diabetologi, 4 dalla Società Italiana di Diabetologia, 1 dalla Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica, 1 dalla Società Italiana di Medicina Generale); sino ad un massimo di due espressione delle Associazioni Professionali; sino ad un massimo di otto espressione delle Associazioni di Volontariato associate a Diabete Italia ONLUS.

## **COMITATO DI COORDINAMENTO - DURATA**

### **Art. 9**

Il Comitato di Coordinamento dura in carica quattro anni. I suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei consiglieri. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Comitato di Coordinamento il Comitato di Coordinamento coopta il/i componente/i mancante/i eleggendolo/i a scrutinio segreto fra una rosa almeno tre volte più numerosa proposta dal Presidente e che risponda ai criteri di rappresentatività di cui al precedente articolo 8. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti e sono immediatamente eleggibili nel Comitato di Coordinamento. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato di Coordinamento si considera decaduto ed il Presidente o in sua mancanza il Vice Presidente o in sua mancanza il membro del Comitato di Coordinamento più anziano per iscrizione alla propria Società Scientifica o alla propria Associazione di Volontariato, assicura gli atti di ordinaria amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per la formazione del nuovo Comitato di Coordinamento. Spetta al Comitato di Coordinamento il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi di Diabete Italia ONLUS.



In particolare, il Comitato di Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) nomina con scrutinio segreto fra i suoi componenti neoeletti (ogni biennio) il Vice Presidente che assume la carica di Presidente dell'Associazione al biennio successivo e il Tesoriere;
- b) elabora i programmi di lavoro con cadenza annuale. In tali programmi saranno di norma convogliate le attività che i soci ritengono di maggiore impatto per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e che coinvolgano, in particolare, la pubblica opinione, i mass media, gli Organismi Regolatori ed Istituzionali Nazionali ed Internazionali e le Associazioni di pazienti;
- c) nomina con scrutinio segreto fra i suoi componenti neoeletti (ogni biennio) il Vice Direttore Scientifico che assume la carica di Direttore Scientifico dell'Associazione al biennio successivo;
- e) nomina con scrutinio segreto fra i suoi componenti neoeletti (ogni biennio) il Vice Direttore Socio-Sanitario che assume la carica di Direttore Socio-Sanitario dell'Associazione al biennio successivo;
- f) delibera sull'attività ordinaria e sull'amministrazione di Diabete Italia ONLUS;
- g) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da inviare all'approvazione dell'Assemblea e per opportuna conoscenza agli altri organi di gestione dei soci;
- h) determina gli importi del finanziamento annuale corrisposto dai Soci Ordinari stabilendo l'importo da essi dovuto in base ai criteri stabiliti dallo stesso Comitato di Coordinamento attraverso uno specifico regolamento;
- i) determina gli importi per acquisire al qualifica di Aderenti Sostenitori,
- j) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- k) nomina i componenti del Comitato Socio Sanitario;
- l) istituisce: (I) gruppi di lavoro, composti da soggetti iscritti tra i Soci Ordinari, cui delegare il compimento di attività specifiche rientranti nell'oggetto sociale di Diabete Italia ONLUS;
- m) delibera sulle modificazioni dello statuto (con maggioranza di due terzi dei componenti) da sottoporre all'assemblea dei soci;
- n) delibera l'ammissione di Soci Ordinari, su proposta di almeno quattro Consiglieri, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Statuto.
- o) delibera l'esclusione dei Soci Ordinari in base alle norme di legge o per gravi motivi ed accerta il verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 21;
- p) delibera di proporre al Ministero della Salute ed ai suoi rappresentanti di partecipare alla realizzazione di iniziative, progetti e programmi condivisi con il ruolo di osservatore e garante del rispetto degli indirizzi e degli interessi nazionali in materia;
- q) concede il patrocinio ad eventi scientifici (sentito il parere del comitato scientifico) o sociali (sentito il parere del comitato sociosanitario);

Tutte le spese di Diabete Italia ONLUS e dei suoi eventuali organi istituiti in base a quanto previsto nel presente Statuto sono autorizzate dal Comitato di Coordinamento o dal Presidente. Il Comitato di Coordinamento potrà redigere un apposito regolamento per disciplinare in dettaglio le procedure di spesa.

## COMITATO DI COORDINAMENTO - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

### Art. 10

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente di sua iniziativa o entro 30 giorni su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare, inviato a mezzo fax o via telematica almeno dieci



giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di documentata urgenza la convocazione è fatta per fax o per via telematica ed il termine è ridotto a cinque giorni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di Coordinamento si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato di Coordinamento si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente di Diabete Italia ONLUS o in sua assenza colui che è chiamato a presiedere la riunione, e dove pure deve trovarsi il Segretario o, in sua assenza, il consigliere occasionalmente chiamato a svolgere le funzioni di segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Coordinamento è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente.

Il Comitato di Coordinamento può invitare ed ammettere, su base stabile o per riunioni determinate, uno o più rappresentanti del Ministero della Salute, rappresentanti delle Istituzioni o esperti a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

## **IL PRESIDENTE**

### **Art. 11**

Il presidente di Diabete Italia ONLUS può essere scelto indifferentemente tra i componenti delle società scientifiche o delle associazioni di professionisti sanitari o delle associazioni di pazienti.

Il Presidente, eletto a scrutinio segreto dal Comitato di Coordinamento, assume la carica di Presidente all'inizio del secondo biennio di permanenza del Comitato di Coordinamento, dopo aver completato il biennio come Vice Presidente. Alla cessazione dalla carica di Presidente, il Presidente dell'Associazione assume per due anni quella di Presidente Uscente o Past-Presidente, che non partecipa alle riunioni del Comitato di Coordinamento, ma può essere inviato a partecipare con funzioni consultive. Qualora per qualunque ragione venisse meno il Presidente, il Vice Presidente assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nell'organo. In questo caso, dopo aver sostituito il componente mancante in base alle procedure di cui all'art. 9, il Comitato di Coordinamento elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente ad interim che assume immediatamente la carica e la mantiene fino alla scadenza del biennio in corso.


Il Presidente ha la rappresentanza legale di Diabete Italia ONLUS di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Il Presidente di Diabete Italia ONLUS convoca e presiede la Conferenza Programmatica Delle Associazioni Di Volontariato, l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Coordinamento; dirige, coordina e sovrintende al funzionamento dell'Associazione e tutte le operazioni relative, con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

## **TESORIERE E SEGRETARIO**

### **Art. 12**

Il Presidente si avvale dell'opera di un Tesoriere e di un Segretario.

Il Tesoriere viene eletto dal Comitato di Coordinamento tra i suoi componenti e provvede all'amministrazione del patrimonio di Diabete Italia ONLUS secondo le direttive del Comitato di Coordinamento. Il Tesoriere può procedere autonomamente al sostenimento di spese per un importo non superiore a mille euro.



## IL COMITATO SCIENTIFICO

### Art. 15

Il Comitato Scientifico è composto da un Direttore Scientifico, un Vice Direttore Scientifico e da 3 membri nominati dal Comitato di Coordinamento tra gli esperti del settore sulla base di una valutazione del curriculum che testimoni pregressa significativa attività di ricerca scientifica ed epidemiologica in ambito diabetologico-metabolico. Per tutte le funzioni svolte dal Comitato Scientifico, è sempre prevista, a titolo di "consulente o portatore di realtà vissute" la presenza di una persona con diabete che, pur non avendo competenze mediche, ha dimostrato capacità di interagire con il mondo scientifico-istituzionale (presenza come relatori a convegni, gruppi di lavoro, organizzazione di eventi particolarmente significativi per i diabetici).

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 4 anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei membri.

Di norma coloro che rivestono la carica di Consigliere o Presidente del Comitato di Coordinamento non sono nominati membri del Comitato Scientifico ad eccezione del Direttore e del Vice Direttore.

Il Direttore scientifico e il Vice Direttore sono nominati dal Comitato di Coordinamento tra i rappresentanti delle Società Scientifiche e dura in carica due anni. Il Direttore Scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico, dirige, coordina e sovrintende al funzionamento del Comitato Scientifico e a tutte le operazioni relative. In caso di morte del Direttore Scientifico, di sue dimissioni, di impedimento personale permanente all'esercizio delle sue funzioni o comunque di cessazione dalla carica, assume immediatamente la carica il Vice Direttore Scientifico mantenendo la carica fino al termine del mandato del Direttore che sostituisce.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive di indirizzo scientifico per il Comitato di Coordinamento.

Nell'ambito di tali funzioni consultive, il Comitato Scientifico può inoltre svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività: proporre al Comitato di Coordinamento lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse scientifico e culturale che rientrino nell'oggetto sociale di Diabete Italia ONLUS, esprimere pareri su questioni specifiche indicate dal Comitato di Coordinamento che lo potrà interpellare in qualunque momento, partecipare su mandato del Comitato di Coordinamento a gruppi di lavoro, programmi scientifici ed altre iniziative scientifiche rientranti nell'oggetto sociale.

I membri del Comitato Scientifico possono partecipare, su invito del Comitato di Coordinamento, a determinate riunioni del Comitato di Coordinamento con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

## IL COMITATO SOCIOSANITARIO

### Art. 16

Il Comitato Socio Sanitario è composto da 5 membri nominati dal Comitato di Coordinamento più il Direttore e il Vice Direttore come segue:

- a. tre su designazione delle Associazioni di Volontariato;
- b. uno su designazione delle società scientifiche (AMD, SID e SIEDP);
- c. uno su designazione degli Operatori Sanitari.

I membri del Comitato Socio Sanitario durano in carica 4 anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei membri.





Di norma coloro che rivestono la carica di Consigliere o Presidente del Comitato di Coordinamento non sono nominati membri del Comitato Socio Sanitario ad eccezione del Direttore e del Vice Direttore.

Il Direttore e il Vice Direttore del Comitato Socio Sanitario, nominati dal Comitato di Coordinamento tra i suoi componenti in rappresentanza delle associazioni di volontariato, durano in carica due anni e cessano dalla carica il 1° giugno del biennio successivo alla nomina. Il Direttore del Comitato Socio Sanitario convoca e presiede il Comitato Socio Sanitario, dirige, coordina e sovrintende al funzionamento del Comitato Socio Sanitario e a tutte le operazioni relative. Qualora il Direttore del Comitato Socio Sanitario venisse meno per qualunque ragione dalla sua carica, assume immediatamente la carica di Direttore del Comitato Socio Sanitario il Vice Direttore sociosanitario.

Il Comitato Socio Sanitario svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta e sceglie i progetti utili al miglioramento della qualità della vita e dell'assistenza e propone l'assegnazione dei fondi a tal fine raccolti da Diabete Italia ONLUS;
- b) propone di aderire a iniziative socio-sanitarie nazionali o internazionali promossi da enti pubblici e privati, quali ad esempio il Ministero della Salute, associazioni, fondazioni;
- c) concede il patrocinio a eventi quali manifestazioni sociali e/o culturali.

Nell'ambito di tali funzioni consultive, il Comitato Socio Sanitario può inoltre svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività: proporre al Comitato di Coordinamento lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse sociale e culturale che rientrino nell'oggetto sociale di Diabete Italia ONLUS, esprimere pareri su questioni specifiche indicate dal Comitato di Coordinamento che lo potrà interpellare in qualunque momento, partecipare su mandato del Comitato di Coordinamento a gruppi di lavoro, programmi culturali ed altre iniziative culturali rientranti nell'oggetto sociale.

I membri del Comitato Socio Sanitario possono partecipare, su invito del Comitato di Coordinamento, a determinate riunioni del Comitato di Coordinamento con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

## **PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE**


### **Art. 17**

Il patrimonio di Diabete Italia ONLUS è costituito dal fondo di dotazione, dalle riserve del patrimonio netto e dagli avanzi di gestione.

Le attività sociali sono finanziate attraverso i contributi dei partecipanti all'Associazione, di enti pubblici e/o di soggetti privati, quali Associazioni, Enti, Fondazioni operanti al di fuori del mondo sanitario; eventuali finanziamenti diversi dai precedenti dovranno essere approvati all'unanimità dal Comitato di Coordinamento.

Le entrate di Diabete Italia ONLUS sono costituite principalmente da:

1. la quota annuale versata dai Soci così come stabilito dal regolamento approvato dal Comitato di Coordinamento;
2. la quota annuale stabilita dal regolamento approvato dal Comitato di Coordinamento o altri contributi, sovvenzioni o finanziamenti versati dai Sostenitori;
3. gli eventuali proventi derivanti dall'attività e dalle manifestazioni promozionali organizzate da Diabete Italia, nei limiti di quanto stabilito nel presente statuto;
4. gli eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituti e Imprese pubblici e privati;
5. i beni mobili e immobili attraverso accettazioni di eredità, legati, donazioni;



6. gli eventuali diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, L. 22 aprile 1941, n. 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell'attività statutaria di Diabete Italia ONLUS.

Gli utili d'esercizio o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e il patrimonio netto nel suo complesso (eccedenti le spese per il buon funzionamento di Diabete Italia ONLUS), non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 18**

L'esercizio sociale si apre il 1 (primo) Gennaio per chiudersi il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo faranno riferimento a tali periodi. Entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e lo invia al Revisore Unico, di cui al successivo articolo 19, al fine di ottenere la certificazione. Il bilancio, accompagnato dalla relazione del Presidente sarà poi sottoposto all'approvazione del Comitato di Coordinamento. Entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Coordinamento e, comunque, non oltre i cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo sarà sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Una volta approvato, il bilancio consuntivo viene reso noto mediante pubblicazione, per estratto, nelle riviste ufficiali di AMD e SID e nei siti telematici delle stesse e delle altre Associazioni di volontariato.

## **REVISORE UNICO**


### **Art. 19**

Il Revisore Unico, nominato dal Comitato di Coordinamento tra i professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale dei Revisori dei Conti, verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, la corrispondenza del bilancio ed elabora la relazione di accompagnamento sui bilanci consuntivi. L'incarico di revisore dei conti è quadriennale, rinnovabile e incompatibile con qualunque altra carica. Il Revisore dei Conti può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato di Coordinamento con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.

## **SCIoglimento**

### **Art. 20**

Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione di Diabete Italia ONLUS può avvenire su richiesta motivata da tanti Soci che rappresentino almeno l'80% degli associati, in base alle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazione allo stesso. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea, su proposta del Comitato di Coordinamento nomina il liquidatore e delibera la messa in liquidazione. Il liquidatore provvede a soddisfare le passività esistenti nei limiti della disponibilità di cassa. In caso di residui attivi, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo



diversa destinazione imposta dalla legge. Il tutto così come previsto anche dall'articolo 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 460/1997.

In caso di disaccordo il liquidatore viene individuato dal Presidente del Tribunale di Roma. Il marchio di Diabete Italia ONLUS non potrà essere utilizzato da nessuno dei Soci, né potrà essere ceduto a terzi.

## **ESCLUSIONE DEI SOCI**

### **Art. 21**

Decade da membro dell'Associazione il Socio Ordinario:

1. eserciti il diritto di recesso;
2. perda i requisiti richiesti dall'articolo 3;
3. ometta di pagare la quota associativa annuale per due anni consecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la quota è dovuta (dopo un anno scatta il provvedimento di sospensione);
4. si renda gravemente inadempiente ad una delle previsioni statutarie od alle deliberazioni assunte dal Comitato di Coordinamento.

La deliberazione sulla decadenza (o la sospensione) di un Socio Ordinario va presa dal Comitato di Coordinamento con la maggioranza di due terzi dei componenti.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Assemblea dei pazienti per rimettere a quest'ultima la decisione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

## **REGOLAMENTI**

### **Art. 22**

Il concreto funzionamento della Associazione o degli organi della stessa, potrà essere ulteriormente regolamentato, nel rispetto delle disposizioni statutarie, civilistiche e fiscali applicabili, da uno o più regolamenti approvati dal Comitato di Coordinamento. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Comitato di Coordinamento, per la sua approvazione, con un preavviso di almeno quindici giorni.

## **CLAUSOLA DI RINVIO**

### **Art. 23**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Roma, li 20 febbraio 2012

